

INDICE-SOMMARIO

<i>Elenco delle abbreviazioni</i>	XIX
<i>Introduzione</i>	1

SEZIONE PRIMA

L'ORDINAMENTO ITALIANO

CAPITOLO I

L'IMPUTAZIONE DELL'EVENTO NON VOLUTO CONSEQUENTE AD UN REATO-BASE DOLOSO: IL PROBLEMA DELLA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

1. Considerazioni introduttive	15
2. L' <i>aberratio delicti</i> e la fattispecie di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto (art. 586)	17
2.1. Rassegna di giurisprudenza	17
2.1.1. Art. 586	17
2.1.2. Art. 83 (assenza di casistica giurisprudenziale)	31
2.2. Il rapporto di genere a specie tra l'art. 83 e l'art. 586	32
3. I delitti aggravati da un evento necessariamente non voluto	38
4. I delitti preterintenzionali	44
5. Il rapporto di genere a specie tra la fattispecie di cui all'art. 586 e i delitti aggravati dall'evento morte o lesioni e i delitti preterintenzionali	49

CAPITOLO II

L'ALTERNATIVA 'RESPONSABILITÀ OGGETTIVA-COLPA IN ATTIVITÀ ILLECITA' NELLA GENESI LEGISLATIVA DEGLI ARTT. 83 E 586

1. Premessa	51
2. La legislazione anteriore al codice Rocco	52
2.1. (<i>Segue</i>): in particolare, il codice Zanardelli	56
3. I lavori preparatori del codice Rocco	58

3.1.	Il progetto preliminare del 1927	58
3.1.1.	Gli artt. 120 e 587 prog. prel	58
3.1.2.	La discussione della Commissione Ministeriale sull'art. 120 prog. prel. del giorno 26 aprile 1928	63
3.1.3.	La discussione della Commissione Ministeriale sull'art. 120 prog. prel. del giorno 27 aprile 1928	66
3.2.	Il progetto definitivo del 1929 e la Relazione del Guardasigilli	74
3.2.1.	L'art. 86 prog. def.	74
3.2.2.	L'art. 585 prog. def.	83
4.	Il testo del codice Rocco e la Relazione a S.M. il Re	87
4.1.	L'art. 83 c.p.	87
4.2.	L'art. 586 c.p.	88
5.	Conclusioni	89

CAPITOLO III

IL CRITERIO DI IMPUTAZIONE DELL'EVENTO
NON VOLUTO (CON PARTICOLARE RIFERIMENTO
ALLE IPOTESI DI CUI AGLI ARTT. 83 E 586)

Premessa.	94
1. La responsabilità oggettiva	95
1.1. Dottrina	95
1.1.1. L'inciso "a titolo di colpa"	97
1.1.2. L'art. 83 è norma superflua?	103
1.1.3. Il richiamo alle regole sul concorso di reati, di cui all'art. 83, co. 2, è superfluo?	108
1.1.4. Il presunto intento di rigore del legislatore	111
1.1.5. Il confronto tra l'art. 47, co. 1, e l'art. 83, operato al fine di considerare l' <i>aberratio delicti</i> come un'ipotesi di respon- sabilità oggettiva	112
1.1.6. Conclusioni	117
1.2. Giurisprudenza	118
1.2.1. Responsabilità oggettiva <i>tout court</i>	118
1.2.2. Responsabilità oggettiva e prevedibilità (in astratto) dell'e- vento	121
2. La responsabilità oggettiva come responsabilità da rischio totalmente il- lecito.	124
2.1. Esposizione della teoria	124
2.1.1. La presunta compatibilità della responsabilità oggettiva col principio di colpevolezza.	126
2.1.2. La dogmatica della responsabilità oggettiva come respon- sabilità da rischio totalmente illecito; in particolare, la sua presunta autonomia dalla dogmatica della colpa	129
2.2. Critica della teoria. Motivi <i>interni</i> di critica	132
2.2.1. Profili di incongruenza interna	133
2.2.2. 'Mutamenti di rotta' su taluni aspetti della teoria della re- sponsabilità da rischio totalmente illecito	137

2.3.	Critica della teoria. Motivi <i>esterni</i> di critica	139
2.3.1.	Incompatibilità tra la teoria della responsabilità da rischio totalmente illecito e la recente giurisprudenza costituzionale sul principio di colpevolezza	139
2.3.2.	Inadeguatezza della distinzione tra colpa e responsabilità da rischio totalmente illecito: la illiceità dell'attività base e del rischio da essa prodotto	143
2.3.3.	(<i>Segue</i>): i requisiti della prevedibilità ed evitabilità dell'evento	147
2.3.4.	(<i>Segue</i>): il confronto delle pene	153
2.4.	Applicazioni giurisprudenziali della teoria della responsabilità da rischio totalmente illecito	156
2.5.	Valutazioni conclusive sulla teoria della responsabilità da rischio totalmente illecito	159
3.	La colpa per violazione di legge penale	161
3.1.	Dottrina	161
3.1.1.	Esposizione della teoria	161
3.1.2.	Confutazione della teoria	167
3.2.	Giurisprudenza	182
3.2.1.	Colpa per violazione di legge penale <i>tout court</i>	182
3.2.2.	Colpa per violazione di legge penale e prevedibilità (in astratto) dell'evento	188
4.	La colpa (requisiti ordinari).	191
4.1.	Dottrina	191
4.2.	Giurisprudenza	204
4.2.1.	Effettivo accertamento dei requisiti ordinari della colpa.	204
4.2.2.	Mero richiamo formale alla colpa (requisiti ordinari), ma assenza di un suo effettivo accertamento.	210
5.	Brevi cenni sui criteri di imputazione dell'evento morte nell' <i>omicidio preterintenzionale</i>	212

CAPITOLO IV

IL PRINCIPIO COSTITUZIONALE
DI COLPEVOLEZZA E LA NECESSARIA
IMPUTAZIONE PER COLPA
DELL'EVENTO ULTERIORE NON VOLUTO

1.	Il principio di colpevolezza	219
1.1.	La dottrina	219
1.2.	La Corte costituzionale	221
1.2.1.	La giurisprudenza costituzionale prima del 1988	221
1.2.2.	Le storiche sentenze n. 364 e n. 1085 del 1988	221
1.2.3.	Successive conferme e possibili ulteriori sviluppi	229
2.	Le ipotesi di responsabilità per l'evento ulteriore non voluto al cospetto del principio di colpevolezza	236
3.	Conclusioni	241

CAPITOLO V

IL DIBATTITO SULLA POSSIBILITÀ LOGICO-NORMATIVA
DI CONFIGURARE UNA COMBINAZIONE DI DOLO
(RISPETTO AL FATTO-BASE) E DI COLPA (RISPETTO
ALLA CONSEGUENZA ULTERIORE NON VOLUTA)

1. Considerazioni introduttive	243
2. L'orientamento <i>negativo</i>	244
2.1. (<i>Segue</i>): la « polemica » sulla colpa presunta per violazione di legge penale	251
3. L'orientamento <i>positivo</i>	254
3.1. Prima del codice Rocco	254
3.2. Dopo l'entrata in vigore del codice Rocco	261
4. Conferme all'orientamento positivo desumibili dal codice penale	264
4.1. L'art. 59, co. 2, c.p.: imputazione delle circostanze aggravanti	265
4.2. L'art. 81, co. 1, c.p.: concorso formale di reati	267
4.3. Gli artt. 589, co. 2, e 590, co. 3, c.p.: circostanze aggravanti speciali dell'omicidio e delle lesioni colposi	269
5. Conferme (o, per lo meno, non smentite) all'orientamento positivo nella giurisprudenza	271
6. Conferme dall'esperienza legislativa di altri Paesi europei: cenni e rinvio	272

CAPITOLO VI

LA FISIONOMIA DELLA COLPA IN ATTIVITÀ ILLECITA

1. Considerazioni introduttive	277
2. La fisionomia della colpa nei « normali » reati colposi	278
2.1. La definizione di colpa accolta dalla prevalente dottrina italiana contemporanea	278
2.2. Le esigenze soddisfatte dal parametro dell'agente modello	280
2.3. La individuazione di un agente modello attraverso note distintive desunte dalla persona dell'agente reale	283
2.4. (<i>Segue</i>): in particolare, la nota distintiva dell' <i>attività</i> dell'agente reale. Le attività a-specifiche e la 'persona ragionevole'	290
2.5. Le particolari conoscenze ontologiche e le particolari capacità-abilità dell'agente reale	296
3. La fisionomia della colpa nelle combinazioni dolo-colpa	298
3.1. La tesi della c.d. "colpa generica oggettiva". Critica. Impiego, anche in relazione alla colpa in attività illecita, del consueto parametro dell'agente modello	300
3.2. Una conferma a tale impiego: il ricorso all'agente modello in tema di eccesso colposo	309
4. La colpa in attività illecita al banco di prova: 'rilettura' della casistica giurisprudenziale in materia di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto	311
5. Conclusione della Sezione Prima	331

SEZIONE SECONDA

INDAGINE COMPARATISTICA

A) GERMANIA

CAPITOLO VII

L'ESPRESSO RICONOSCIMENTO LEGISLATIVO
DELLA POSSIBILITÀ DI CONFIGURARE
UNA COMBINAZIONE DI DOLO E COLPA:
I DELITTI QUALIFICATI DALL'EVENTO
NELL'ORDINAMENTO TEDESCO

1. Considerazioni introduttive	337
2. Primi cenni sui delitti qualificati dall'evento in Germania	339
2.1. Il § 18 StGB e la definizione di delitto qualificato dall'evento	339
2.2. Catalogo dei delitti qualificati dall'evento previsti nel diritto tedesco	345
3. Altre norme/altri istituti, presenti nel diritto penale tedesco, che presuppongono la possibilità di configurare la colpa in attività illecita	348
4. Le c.d. 'effettive' combinazioni di dolo e colpa	354

CAPITOLO VIII

L'EVOLUZIONE STORICA DEL DIRITTO TEDESCO:
DAL DOLO INDIRECTO ALLA RESPONSABILITÀ
OGGETTIVA, ALL'INTRODUZIONE
DEL LIMITE DELLA COLPA

1. Il dolo indiretto. <i>L'Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten</i> del 1794	357
2. La " <i>culpa dolo determinata</i> " di Feuerbach	361
3. Le codificazioni tedesche preunitarie	367
3.1. Le norme di Parte Generale	367
3.2. Le norme di Parte Speciale	372
4. Il codice penale prussiano del 14 aprile 1851	374
5. Il codice penale dell'Impero del 1870-71	384
6. Conclusioni sul periodo finora esaminato (1794-1871)	387
7. La disciplina dei delitti qualificati dall'evento nel codice penale tedesco dal 1871 fino al 1953	389
7.1. Interpretazioni giurisprudenziali <i>de lege lata</i>	389
7.2. Interpretazioni dottrinali <i>de lege lata</i>	395
7.2.1. In particolare, la causalità adeguata	398
8. Il superamento della responsabilità oggettiva in prospettiva di riforma: i progetti di un nuovo codice penale e il relativo dibattito dottrinale	402
8.1. Considerazioni introduttive	402
8.2. L'alternativa prevedibilità individuale/colpa	404

8.3.	La possibile coesistenza di dolo e colpa nella stessa azione	417
8.4.	Delitti qualificati dall'evento o concorso formale di reati?	421
9.	L'introduzione del limite della colpa	425
10.	Conclusioni	432

CAPITOLO IX

IL LIMITE DELLA COLPA IN ATTIVITÀ ILLECITA
NELL'APPLICAZIONE GIURISPRUDENZIALE
E NEL DIBATTITO DOTTRINALE TEDESCHI

1.	Considerazioni introduttive	444
2.	<i>Primo periodo</i> (dal 1953 ai primi anni '70): prevalente impiego di una nozione di colpa dai contenuti pregnanti ed effettivi	447
2.1.	La fisionomia della colpa rispetto all'evento qualificante e la sua effettiva capacità di rendimento	447
2.2.	Unicità e pluralità d'azione e l'alternativa delitto qualificato dall'evento <i>versus</i> concorso formale di reati. Primi cenni sul c.d. "nesso di immediatezza"	459
3.	<i>Secondo periodo</i> (dai primi anni '70 ad oggi): la teoria dell'immediatezza	467
3.1.	L'impoverimento contenutistico della colpa. Considerazioni introduttive	467
3.2.	La sentenza BGH 30.9.1970 (caso Rötzel) e le ragioni di fondo che hanno portato alla formulazione della teoria dell'immediatezza.	468
3.3.	Applicazioni giurisprudenziali della teoria dell'immediatezza	477
3.3.1.	Rassegna di giurisprudenza	477
3.3.2.	Prime valutazioni critiche	494
3.4.	I tentativi di precisazione del nesso di immediatezza da parte della dottrina. In particolare, la teoria della letalità	499
3.5.	Il rapporto tra teoria dell'immediatezza e teoria dell'adeguatezza	509
3.6.	Il rapporto tra teoria dell'immediatezza e teoria dell'imputazione oggettiva dell'evento	508
4.	<i>Secondo periodo (séguito)</i> (dai primi anni '70 ad oggi) la teoria della prevedibilità quale unico connotato della colpa	514
4.1.	Considerazioni introduttive.	514
4.2.	Il motivo contingente (esclusione di rilevanza disculpante all'ubriachezza) dell'accoglimento della teoria della "prevedibilità quale unico connotato della colpa" nella sentenza BGH 22.9.1971 e la sua originaria formulazione dottrinale nei <i>Niederschriften</i>	515
4.3.	Sviluppi della teoria in esame nella dottrina	521
4.4.	Sue applicazioni giurisprudenziali	524
4.5.	L'impoverimento contenutistico della colpa provocato dalla teoria in esame.	529
4.5.1.	Confronto tra la nozione di 'colpa in generale' e la nozione di colpa di cui al § 56/18 proposta dalla teoria in esame.	529

4.5.2.	Esposizione delle opinioni di quanti sostengono che la violazione di una regola di cautela, preventiva dell'evento qualificante, sarebbe sempre implicita nella commissione del delitto-base	533
4.5.3.	Critica delle precedenti opinioni. In particolare, l'autonomia del concetto di pericolo rispetto al concetto di colpa. .	536
4.5.4.	Una polemica "priva di senso dal punto di vista pratico"? Le due condizioni in presenza delle quali si può correttamente sostenere l'equivalenza tra prevedibilità e violazione della regola cautelare ai fini dell'imputazione per colpa . . .	542
4.5.5.	Prima condizione: la valutazione della prevedibilità <i>in concreto</i>	545
4.5.6.	Seconda condizione: l'accertamento del <i>nesso</i> tra colpa ed evento	548
5.	Applicazione, anche nel settore dei delitti qualificati dall'evento, delle regole generali in materia di colpa (in particolare, necessità di un autonomo esame della violazione della regola di cautela sulla scorta del parametro dell'agente modello, e accertamento del nesso tra colpa ed evento)	550
6.	Considerazioni conclusive sul limite della colpa nell'esperienza tedesca . .	553

CAPITOLO X

L'IMPIEGO DELLA COLPA GRAVE-*LEICHTFERTIGKEIT*
QUALE CRITERIO D'IMPUTAZIONE
DELL'EVENTO QUALIFICANTE

Parte prima

Legislazione e progetti di riforma

1.	Considerazioni introduttive. La risalente presenza della colpa grave nella legislazione penale tedesca e la più recente tendenza ad un suo impiego nello specifico settore dei delitti qualificati dall'evento	556
2.	L'imputazione dell'evento qualificante per colpa grave nei progetti di riforma del codice penale tedesco	559
2.1.	Il dibattito all'interno della <i>Große Strafrechtskommission</i>	559
2.2.	Il Progetto governativo del 1962	565
3.	L'effettiva introduzione della colpa grave nell'ambito dei delitti qualificati dall'evento.	569
3.1.	Le novelle intervenute tra il 1964 e il 1994	569
3.2.	La Sesta legge di riforma del diritto penale del 1998 e l'alternativa colpa grave/colpa semplice nei delitti qualificati dall'evento morte .	581
3.2.1.	(<i>Segue</i>): il Progetto governativo di una Sesta legge di riforma	582
3.2.2.	(<i>Segue</i>): il Parere del <i>Bundesrat</i> sul Progetto governativo . .	584
3.2.3.	(<i>Segue</i>): la risposta del Governo al Parere del <i>Bundesrat</i> . . .	585
3.2.4.	Le scelte finali compiute con la Sesta legge in merito all'alternativa colpa grave/colpa semplice	587

3.2.5.	Considerazioni critiche su tali scelte.	589
3.2.6.	Brevi cenni sugli ulteriori interventi della Sesta legge in materia di delitti qualificati dall'evento.	592
4.	Le definizioni legislative di colpa grave.	592
4.1.	I codici preunitari	593
4.2.	I Progetti di un nuovo codice penale.	596
4.2.1.	I Progetti 1936 e 1939	596
4.2.2.	Il Progetto 1959, elaborato sulla base dei lavori della <i>Große Strafrechtskommission</i>	597
4.2.3.	Il Progetto governativo del 1962	602
4.3.	La scelta di non definire la colpa grave: l' <i>Alternativ-Entwurf</i> e la nuova Parte Generale dello StGB. Le definizioni quale problema di politica criminale.	607

Parte seconda

Dottrina

5.	Punti minimi di convergenza del dibattito dottrinale sulla nozione di colpa grave	615
6.	Esposizione e critica delle definizioni dottrinali di colpa grave	622
6.1.	Teorie psico-caratterologiche	623
6.2.	Una premessa comune per le teorie soggettive e le teorie oggettivo-soggettive.	630
6.3.	Teorie soggettive	631
6.4.	Teorie oggettivo-soggettive	634
6.5.	Teorie 'eclettiche'	646
7.	La colpa grave quale prevedibilità in grado elevato	650
7.1.	(<i>Segue</i>): alcune precisazioni sulla prevedibilità in grado elevato.	658
8.	La colpa grave quale criterio di imputazione dell'evento qualificante.	666
8.1.	È la colpa grave un filtro della responsabilità per l'evento qualificante più selettivo rispetto alla colpa semplice?	667
8.1.1.	Opinioni negative. La sostanziale 'coincidenza' tra colpa e colpa grave rispetto all'evento qualificante	667
8.1.2.	Opinioni positive. Il maggior grado di resistenza della colpa grave al processo di erosione contenutistica subito dalla colpa di cui al § 18	670
8.2.	La colpa grave assicura la necessaria proporzione tra colpevolezza e misura della pena edittale dei delitti qualificati dall'evento?	674
8.3.	Proposte di incremento del numero dei delitti qualificati dall'evento in cui è richiesta la colpa grave	676

Parte terza

Giurisprudenza

9.	L'applicazione giurisprudenziale della colpa grave quale criterio di imputazione della morte-evento qualificante.	679
10.	Altre sentenze in cui si parla di colpa grave rispetto alla morte-evento qualificante	689

11. Considerazioni conclusive sull'applicazione giurisprudenziale della colpa grave quale criterio di imputazione della morte-evento qualificante	693
12. Brevi cenni sull'applicazione giurisprudenziale della colpa grave in relazione a fattispecie <i>non</i> qualificate dall'evento	696

B) AUSTRIA

CAPITOLO XI

L'ESPRESSO RICONOSCIMENTO LEGISLATIVO
DELLA POSSIBILITÀ DI CONFIGURARE
UNA COMBINAZIONE DI DOLO E COLPA:
I DELITTI QUALIFICATI DALL'EVENTO
NELL'ORDINAMENTO AUSTRIACO

1. Primi cenni sui delitti qualificati dall'evento in Austria.	699
1.1. Il § 7, co. 2, StGB e la definizione di delitto qualificato dall'evento	699
1.2. Catalogo dei delitti qualificati dall'evento previsti nel diritto austriaco	701
2. L' <i>aberratio ictus</i> e le "effettive" combinazioni di dolo e colpa (<i>eigentliche Vorsatz-Fabrlässigkeits-Kombinationen</i>) nel diritto austriaco	705

CAPITOLO XII

L'EVOLUZIONE STORICA DEL DIRITTO AUSTRIACO:
DAL DOLO INDIRETTO (CODIFICAZIONI ASBURGICHE)
ALLA RESPONSABILITÀ ALMENO
PER COLPA (StGB DEL 1974)

1. Il dolo indiretto nelle codificazioni asburgiche	707
2. L'imputazione della conseguenza non (direttamente) voluta nello <i>Strafgesetz</i> del 1852	713
3. L'inserimento del limite della colpa: istanze dottrinali e progetti di riforma	715
4. Conclusioni	722

CAPITOLO XIII

IL LIMITE DELLA COLPA IN ATTIVITÀ ILLECITA
NELL'APPLICAZIONE GIURISPRUDENZIALE
E NEL DIBATTITO DOTTRINALE AUSTRIACI

1. Considerazioni introduttive	725
2. <i>Primo periodo</i> (dal 1975 al 1985): individuazione della violazione della regola cautelare nella stessa commissione del fatto-base doloso	726

2.1. Dottrina. L'esplicito richiamo ai criteri dell'imputazione oggettiva dell'evento colposo	726
2.2. Giurisprudenza. La riduzione della colpa (di fatto) alla sola prevedibilità	730
2.2.1. Considerazioni critiche sulla surriferita giurisprudenza	737
3. <i>Secondo periodo</i> (dal 1985 al 1988): il necessario accertamento della c.d. <i>erfolgsspezifische Sorgfaltswidrigkeit</i> (violazione di una regola cautelare specificamente riferita all'evento)	739
3.1. L'"atipica non pericolosità" delle concrete modalità esecutive del delitto-base secondo Burgstaller	739
3.2. L'accertamento in sede giurisprudenziale della violazione di una regola cautelare specificamente riferita all'evento	740
4. <i>Terzo periodo</i> (dalla fine degli anni Ottanta ad oggi): il ritorno al precedente orientamento	745
4.1. Le reazioni della dottrina alla teoria della <i>erfolgsspezifische Sorgfaltswidrigkeit</i>	745
4.2. Il definitivo abbandono, anche da parte della giurisprudenza, della teoria della <i>erfolgsspezifische Sorgfaltswidrigkeit</i>	748
5. Ulteriori profili del dibattito austriaco in tema di delitti qualificati dall'evento	756
5.1. Rilevanza del tentativo del delitto-base	756
5.2. Misura della pena e colpa grave	757

SEZIONE TERZA

IL SUPERAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

CAPITOLO XIV

L'ESIGENZA DI PIENO ADEGUAMENTO AL PRINCIPIO DI COLPEVOLEZZA. CONCLUSIONI E PROSPETTIVE *DE LEGE FERENDA*

1. Il superamento della responsabilità oggettiva. Il percorso ancora da compiere nella nostra indagine	762
Primo problema: <i>assicurare un effettivo legame di colpevolezza tra l'autore del reato-base doloso e la conseguenza ulteriore non voluta</i>	769
2. Considerazioni introduttive	769
3. Il criterio della colpa	771
3.1. Il criterio della colpa in altri ordinamenti europei. Rinvio	772
3.2. Il criterio della colpa nei progetti di riforma del codice penale italiano	773
3.3. Ostacoli prasseologici all'inserimento del criterio della colpa	774
3.4. In teoria la colpa funziona (esempi di corretto funzionamento della colpa)	779

4. Soluzione del primo problema: impiego del criterio della colpa e contestuale adozione di correttivi legislativi che ne garantiscano la capacità di rendimento	786
5. Quale ruolo per il criterio della colpa grave?	792
5.1. Colpa grave <i>al posto</i> della colpa	795
5.1.1. Colpa grave <i>al posto</i> della colpa in <i>tutte</i> le ipotesi di produzione della conseguenza ulteriore non voluta.	795
5.1.2. Colpa grave <i>al posto</i> della colpa in <i>alcune</i> ipotesi di produzione della conseguenza ulteriore non voluta (colpa grave e delitti-base con dolo di pericolo).	799
5.2. Colpa grave <i>in aggiunta</i> alla colpa, in funzione di ulteriore aggravamento della pena	805
Secondo problema: <i>assicurare una risposta sanzionatoria per la conseguenza ulteriore non voluta proporzionata alla colpevolezza</i>	811
6. Il trattamento sanzionatorio dei delitti qualificati dall'evento.	811
6.1. Il maggior rigore sanzionatorio dei delitti qualificati dall'evento rispetto al concorso <i>formale</i>	811
6.2. Il maggior rigore sanzionatorio di (talune ipotesi di) delitti qualificati dall'evento rispetto al concorso <i>materiale</i>	815
6.3. Questioni aperte	819
6.4. Ulteriori discrasie nel trattamento sanzionatorio dei delitti preterintenzionali/aggravati da un evento necessariamente non voluto in Italia	820
7. L'esigenza di proporzione tra misura della pena edittale e colpevolezza: nessuna pena più grave senza colpevolezza più grave.	821
8. Verso la soluzione del secondo problema: mantenimento o abolizione dei delitti qualificati dall'evento?	826
A) <i>La soluzione favorevole al mantenimento</i>	829
9. La relazione di pericolo tra delitto-base ed evento qualificante quale fattore di incremento, a livello di fatto tipico, del disvalore dei delitti qualificati dall'evento e, quindi, quale ragione giustificatrice del loro rigore sanzionatorio	829
9.1. Esposizione.	829
9.2. Critica	833
9.2.1. Prima obiezione: il rapporto di sussidiarietà tra evento di pericolo e evento di danno	837
9.2.2. Seconda obiezione: il divieto di doppia valutazione di uno stesso elemento ai fini della pena.	839
9.2.3. Critica alla teoria di Oehler dei delitti-base quali illeciti di pericolo solo a condizione che si verifichi l'evento qualificante di danno.	841
9.3. Valutazioni conclusive	843
B) <i>La soluzione favorevole all'abolizione</i>	844
10. Considerazioni introduttive.	844

11. Le proposte abolizionistiche all'interno del dibattito tedesco	846
11.1. La dottrina antecedente al 1953	846
11.2. La proposta abolizionistica formulata da Jescheck in seno alla <i>Große Strafrechtskommission</i>	847
11.3. La soluzione abolizionistica dell' <i>Alternativ-Entwurf</i>	850
12. Le obiezioni mosse alla soluzione abolizionistica: esposizione e replica. . .	853
13. Soluzione del secondo problema: abolizione dei delitti preterintenzio- nali/aggravati da un evento necessariamente non voluto e concorso for- male di reati	863
14. La soluzione abolizionistica adottata in due recenti progetti di riforma del codice penale italiano	865
14.1. Il Progetto Nordio.	865
14.2. Il Progetto Pagliaro: rilievi critici sull'utilizzo del paradigma delle circostanze aggravanti dei delitti colposi di omicidio e lesioni per- sonali	866
15. La soluzione abolizionistica adottata da alcuni codici europei.	871
15.1. Svezia	872
15.2. Svizzera	872
15.2.1. Prima della riforma del 1989	872
15.2.2. La riforma del 1989	877
15.3. Spagna	879
15.3.1. Il vecchio codice penale spagnolo	879
15.3.2. La riforma del 1983	881
15.3.3. Il nuovo codice penale spagnolo del 1995	883
Chiusa – <i>De lege ferenda</i>	887
Tabella - Confronto tra le pene.	895
<i>Bibliografia</i>	903
a) Autori italiani	903
b) Autori stranieri	918